

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA
SEZIONE QUINTA - R.G.N. 6344/2026**

**AVVISO DI PENDENZA RICORSO – NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Con ricorso r.g.n. **6344/2026**, il sig. Picone Umberto ha adito il Tar Lazio Roma chiedendo l'annullamento a) del provvedimento del 4/12.03.2026 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in relazione alla procedura di mobilità/interpello anno 2024 per gli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui ha attribuito al predetto ricorrente solo 5 punti nella graduatoria definitiva residua; b) in parte qua della graduatoria definitiva residua afferente la procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6.08.2021 (di seguito solo P.C.D.) o di altro atto generale, materialmente non conosciuto; c) del Provvedimento Capo Dipartimento (di seguito solo P.C.D.) del 6.08.2021 o di altro atto generale, materialmente non conosciuto, regolante la procedura di mobilità/interpello - anno 2024, nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 e sub.te nella parte in cui (art. 12 comma 7) non consente l'attribuzione dei 4 punti ivi previsti per l'assistenza a parente disabile, per tutte le sedi indicate in domanda di trasferimento, limitando tale attribuzione di punteggio ad una sola sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità; d) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale comunque lesivo; in via gradata per l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, nella graduatoria definitiva residua della procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6/08/2021, il punteggio complessivo pari a 17, su entrambe le sedi indicate in domanda di mobilità.

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO. Primo motivo: violazione dell'art. 12 comma 1 e 2, rubricato "*Condizioni di famiglia*", del P.C.D. del 6 agosto 2021, in quanto in relazione alla posizione personale del ricorrente, sono stati attribuiti zero punti, sia per quanto attiene l'avere i *figli a carico* che per il *ricongiungimento* alla moglie che risiedono entrambi in Trentola Ducenta (CE).

Secondo Motivo: violazione dell'art. 33 l. 104/1992 s.m.i., in quanto in base alla modulistica approntata dal Ministero e secondo l'art. 12 del P.C.D. del 10 gennaio 2026, la precedenza riconducibile all'art. 33 comma 5, l. 104/92 s.m.i.,

non è rivendicabile in modo assoluto e pieno, essendo stata prevista, per coloro che si trovano in siffatta condizione, solo la possibilità di rivendicare i 4 punti aggiuntivi, per la situazione di assistenza al padre disabile. È stata cioè prevista una modalità applicativa non ossequiosa del precetto normativo. Difatti, l'art. 12 cit. - rubricato a sua volta "*Condizioni di famiglia*" - in realtà, per quanto attiene al *diritto di precedenza* in argomento, **nulla è previsto** se non, come visto, il mero riconoscimento di un *punteggio aggiuntivo*, per nulla ossequioso dell'art. 33 comma 5 cit..

Terzo motivo: violazione dell'art. 33 l. 104/92 s.m.i. sotto diverso profilo, in quanto l'art. 12 comma 7 del Provvedimento Capo dipartimento del 6 agosto 2021 nel prevedere l'attribuzione nella graduatoria di 4 punti, per coloro che assistono il coniuge, il parente o affine entro il primo grado, che presenti condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l. 104 che imponga l'assistenza del familiare per una sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità e, se non nella stessa regione, non oltre i 120 chilometri dal domicilio della persona con disabilità, tuttavia, anche in questo caso, al Picone alcun punteggio gli è stato attribuito per tale "titolo", nonostante egli assista il suocero residente in Trentola Ducenta (CE), come debitamente dichiarato nell'apposito modulo di domanda. Inoltre, la facoltà di conseguire i 4 punti aggiuntivi, stando alla lettera dell'art. 12 comma 7 dell'interpello ed in base alla *declinazione* che la P.A. ha ritenuto di conferire alle situazioni riconducibili all'art. 33 l. 104 cit., è limitata ad una sola delle sedi alle quali si aspira ad essere trasferiti. Tuttavia, anche sotto tale punto di vista la previsione dell'art. 12 cit. è illegittima perché il *diritto di precedenza* ex art. 33 comma 5 l. 104/92 s.m.i., non può essere oggetto di *applicazioni limitate*, in ragione di tutto quanto espresso nel motivo n. 2, in quanto un atto amministrativo non può porre *in non cale*, il diritto previsto dalla legge, nel modo in cui è stato declinato dalla P.A. nell'art. 12 cit..

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 20 luglio 2026, n. 13272, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.